

CAMERA DEI DEPUTATI N. 6088

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MENSURATI, CANNELONGA, BAGHINO, CIANCIO, ANGELINI
GIORDANO, LORENZETTI PASQUALE, MENZIETTI, COLZI,
MATULLI, SAVIO, CASTRUCCI, LUCCHESI, MACCHERONI,
LIA, CURZI**

Presentata il 13 novembre 1991

Adeguamento del servizio antincendio aeroportuale, svolto dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, alle necessità del traffico aereo nell'ambito del sistema aeroportuale italiano

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La gestione attuale dei servizi antincendi e di soccorso aeroportuali è svolta per gli aeroporti nazionali inclusi nella tabella A allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, e rubricati, ai fini dell'espletamento del servizio, in cinque classi di appartenenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'articolo 1 della legge n. 930 del 1980 attribuisce al Ministro dell'interno, che provvede con decreto, la competenza

a mutare la classificazione degli aeroporti inclusi nella tabella A.

Nulla viene detto, peraltro, circa i criteri che sovrintendono alla determinazione di spostare un aeroporto nazionale da una classe di appartenenza ad un'altra.

Inoltre, l'attuale sistema ordinamentale richiede che per inserire nuovi aeroporti nella predetta tabella si debba utilizzare lo strumento legislativo, con ciò connotando il sistema in termini di note-

vole rigidità e di scarsa adattabilità al mutare delle esigenze legate all'incremento del traffico commerciale e passeggeri su alcuni scali.

L'inconveniente appare di particolare gravità per quegli scali che presentano rilevanti *trend* di espansione e per i quali si appalesa, di volta in volta, la necessità, per usufruire della gestione del servizio antincendi e di soccorso da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di un apposito provvedimento.

La presente proposta di legge si propone di ovviare a tali gravi carenze.

L'articolo 1 prevede la delega al Governo ad adottare, nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo con il quale siano definiti, nel contempo, sia i presupposti che presiedono all'inserimento, non più con un provvedimento legislativo bensì con un atto amministrativo, di nuovi aeroporti all'interno della tabella A annessa alla legge n. 930 del 1980, sia i criteri che determinano un mutamento di classificazione degli aeroporti già inclusi nella tabella.

Il comma 2 del medesimo articolo 1 precisa che il Governo, nella enucleazione dei suddetti criteri in sede di adozione del decreto legislativo, debba attenersi a dati di fatto di rilevanza oggettiva, quali il traffico passeggeri su voli di linea e voli *charter*, il traffico merci, il traffico con aeromobili privati, il traffico per servizi pubblici, e l'andamento generale dell'aviazione.

L'articolo 2 prevede che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro del tesoro, siano disposti gli adeguamenti, in termini di risorse umane, strumentali e infrastrutturali, delle dotazioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco conseguenti all'inserimento di nuovi aeroporti nella tabella A.

L'articolo 3 detta le norme di copertura finanziaria del provvedimento di adeguamento delle dotazioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 2, istituendo, presso il Ministero del tesoro, un apposito fondo, con una dotazione di lire 20 miliardi per ciascun anno del triennio 1991-1993, per il cui adeguamento, a partire dal 1994, si provvede annualmente in sede di legge finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Allo scopo di consentire un rapido adeguamento del servizio antincendi e di soccorso aeroportuale, svolto dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle crescenti esigenze del traffico aereo negli aeroporti italiani, il Governo è delegato ad adottare, in base ai principi e ai criteri direttivi di cui al comma 2, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per definire i presupposti necessari sia per l'inserimento in via amministrativa di ulteriori aeroporti nella tabella A annessa alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, sia per i passaggi di classe, nell'ambito della stessa tabella A, che richiedono un aumento delle dotazioni antincendi e di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Nella definizione dei presupposti di cui al comma 1 dovranno, tra l'altro, prendersi in considerazione i dati relativi al traffico passeggeri su voli di linea e *charter*, al traffico merci, al traffico privato, al traffico per servizi pubblici nonché all'aviazione generale.

ART. 2.

1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro del tesoro, saranno disposti gli incrementi di personale, mezzi, materiali, infrastrutture e gestione delle dotazioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco necessarie all'adeguamento del servizio antincendi aeroportuale negli scali che lo stesso decreto riconoscerà rispondenti ai presupposti di cui all'articolo 1. Qualora gli oneri richiesti superino le disponibilità del fondo di cui all'articolo 3, dovranno adottarsi criteri di priorità.

ART. 3.

1. Per le finalità di cui alla presente legge è istituito presso il Ministero del tesoro un apposito fondo, con una dotazione di lire 20.000 milioni per ciascun anno del triennio 1991-1993.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 20.000 milioni per il 1991, in lire 20.000 milioni per il 1992 e in lire 20.000 milioni per il 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Ri-strutturazione dell'amministrazione finanziaria ».

3. A decorrere dall'anno 1994, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.